



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)  
e-mail-gst: [gst.campania@lnd.it](mailto:gst.campania@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2019/2020

### Comunicato Ufficiale n. 26/GST del 5 marzo 2020

#### GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE COMUNICATO UFFICIALE N. 26/GST (2019/2020)

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,  
nella riunione tenutasi in Napoli il 5 marzo 2020,  
ha adottato le seguenti decisioni:

#### CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

##### GARE DEL 16/ 2/2020

##### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

##### GARA DEL 16/ 2/2020 ERCOLANESE - REAL SASSO 12

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla Società ASD Real Sasso 12 con cui ha censurato la posizione irregolare, ai fini del tesseramento, in relazione alla gara in epigrafe, dei seguenti calciatori della Società AS SC Ercolanese: DE LUCA Andrea (nato il 9.04.1981), PERNA Aniello (nato il 8.09.2000), PICCOLO Raffaele (nato il 10.05.1984), SANNINO Giuseppe (nato il 4.05.1983), SANNINO Vincenzo (nato il 21.05.1987), VITELLO Ciro (nato il 31.08.1987); ritualmente evocata, la Società reclamata ha presentato controdeduzioni, depositando il tabulato dei calciatori a comprova del tesseramento in data precedente la gara in oggetto dei calciatori sopra menzionati; la reclamata ha, inoltre, segnalato un'anomalia nel predetto tabulato, consistente nell'assenza, al suo interno, dei calciatori DE LUCA Andrea e SANNINO Giuseppe, a dire della reclamata comunque tesserati nel 2018. Il reclamo è parzialmente fondato. Esperiti, infatti, gli opportuni accertamenti presso l'Ufficio Tesseramenti di questo C.R. Campania è emerso che DE LUCA Andrea risulta svincolato in data 1.07.2019 (ex art. 32 bis e ter NOIF); SANNINO Giuseppe, parimenti, risulta svincolato in data 11.12.2019 (ex art. 107 NOIF); pertanto, tali calciatori non risultano regolarmente tesserati con la Società reclamata al momento della gara in epigrafe (ciò spiega la loro assenza nel tabulato); per ciò che attiene gli altri calciatori, gli stessi risultano regolarmente tesserati prima della gara oggetto di reclamo e, precisamente, PERNA Aniello risulta tesserato il 31.1.2020, PICCOLO Raffaele il 18.10.2019, SANNINO Vincenzo il 16.10.2019 e VITELLO Ciro il 1.02.2019. P.Q.M., dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art. 67 CGS, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 74 del 20.2.2020, pag. 1441, DELIBERA: a) di accogliere il reclamo proposto nei sensi di cui in motivazione; b) per l'effetto, di infliggere alla Società AS SC Ercolanese la punizione sportiva della perdita della gara, ex art. 10 C.G.S., con il punteggio di 0/3; c) di inibire il Dirigente Accompagnatore della Società AS SC Ercolanese Sig. RUGGIERO Salvatore fino al 19.03.2020; d) di infliggere alla Società AS SC Ercolanese l'ammenda di euro 80,00; e) di infliggere ai calciatori DE LUCA Andrea e SANNINO Giuseppe la squalifica per n. 1 giornata; f) restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

## GARE DEL 16/ 2/2020

### SOCIETÀ

#### AMMENDA

Euro 80,00 ERCOLANESE  
vedi delibera

### DIRIGENTI

#### INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 19/ 3/2020

RUGGIERO SALVATORE (ERCOLANESE)

### CALCIATORI NON ESPULSI

#### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE LUCA ANDREA (ERCOLANESE)

SANNINO GIUSEPPE (ERCOLANESE)

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

## GARE DEL 22/ 2/2020

### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

#### GARA DEL 22/ 2/2020 FOX SOCCER – ERCOLANESE

Il Sostituto Giudice Sportivo avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla società Fox Soccer con cui ha genericamente censurato la "posizione irregolare", senza specificarne la tipologia, dei seguenti calciatori della società Ercolanese: Sannino Giuseppe (nato il 4/5/1993) e Sannino Vincenzo (nato il 21/5/1987); ritualmente evocata la società Ercolanese ha presentato controdeduzioni con cui ha difeso tout court i propri calciatori, assumendo che la posizione irregolare contestata dalla società reclamante fosse ai fini del tesseramento. Il reclamo così come proposto è improcedibile per carenza dell'oggetto della domanda; tale obbligo, invero, è previsto dall'art. 67 comma 3 del CGS il quale dispone che "il ricorso deve contenere l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondato e degli eventuali mezzi di prova"; nel caso di specie, viene censurata genericamente la "posizione irregolare" di alcuni calciatori, senza specificare a quale titolo ovvero a quale norma tale irregolarità debba ricondursi; l'ordinamento sportivo, infatti, conosce svariati tipi di posizione irregolare, ragion per cui è fatto obbligo alle Società di indicare specificamente in reclamo l'oggetto della propria doglianza. P.Q.M., dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art. 67 CGS, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 78 del 27.2.2020, pag. 1493, delibera di dichiarare improcedibile il reclamo così come proposto dalla società Fox Soccer per violazione dell'art. 67 comma 3 del CGS e per lo effetto omologa il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 1/3, in favore della società Ercolanese; conferma i provvedimenti disciplinari già adottati sul relativo C.U.; dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

## CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 ELITE REG.LE

## GARE DEL 16/ 2/2020

### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

#### GARA DEL 16/ 2/2020 CASTEL SAN GIORGIO CALCIO - COSTA D AMALFI

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla Società F.C. Costa D'Amalfi, con cui la stessa ha chiesto l'applicazione dell'art.53 NOIF (cause di forza maggiore) per non aver potuto partecipare la gara in epigrafe a causa di un guasto al proprio automezzo; ha prodotto a sostegno della propria tesi dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di società di auto soccorso. Il reclamo è fondato atteso che è

stata fornita prova della sussistenza della causa di forza maggiore; PQM dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art.67 CGS, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 74 del 20.2.2020 pag. 1448, DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto di rimandare gli atti alla segreteria di questo C.R: Campania per fissare nuova data per la disputa dell'incontro, ordina la restituzione, se versato del contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

## **CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE MASCHILE**

**GARE DEL 23/ 2/2020**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

### **GARA DEL 23/ 2/2020 ACADEMY PROCIDA - RECALE 2002**

Il sostituto Giudice Sportivo Avv. Marco Cardito letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla società Recale 2002 in relazione alla gara in epigrafe; rilevato che la reclamante, in sede di preannuncio, non ha depositato l'attestazione del pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva, come previsto dall'art. 67 CGS, né chiesto l'addebito del predetto contributo sul proprio conto, come previsto dall'art. 48 C.G.S. (cfr. in terminis, da ultimo, il C.U. FIGC LND di questo C.R. Campania, GST n. 21 del 30.01.2020 e GST n.22 del 22 6/2/2020); P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art.67 CGS, a scioglimento della riserva di cui al C.U. FIGC LND di questo C.R. Campania n. 57 SGS del 27.2.2020, pag. 1930, dichiara il reclamo improcedibile e, per l'effetto, omologa il risultato conseguito sul campo di 5/2 In favore della reclamata, conferma i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo C.U.; dispone trattenersi del contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

## **CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE MASCHILE**

**GARE DEL 23/ 2/2020**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

### **GARA DEL 23/ 2/2020 CESARE VENTURA - RECALE 2002**

Il Sostituto Giudice sportivo avv. Marco Cardito, letto il reclamo proposto dalla società Recale 2002, preso atto che non vi è la possibilità di effettuare l'attività istruttoria (e quindi di appurare con certezza i fatti censurati dalla società reclamante) attesa l'assenza del referto di gara la cui acquisizione è determinante per la decisione nel merito; PQM il sostituto Giudice Sportivo dispone il rinvio della presente decisione al 10/3/2020, sospendendo ogni determinazione sul punto. La presente vale quale comunicazione ad ambedue le società ai sensi dell'art.67 CGS.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

**Publicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 5 marzo 2020.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**